

ACCORDO PONTE RELATIVO AL CCNL FISM IN VIGORE

Il giorno 22 maggio 2012 presso la sede nazionale della Federazione italiana Scuole Materne sita in via della Pigna 13/a in Roma, si sono incontrati:

- la delegazione negoziale FISM nelle persone di Luigi Morgano, Martino Massoli, Cinzia Parimbelli, Biancamaria Girardi, Aldo Maria Fontanella, Giannino Zanfisi
- la FLC CGIL rappresentata da Domenico Pantaleo, Luigi Rossi, Massimo Mari, Silvano Olivotto, Mara Cecchetti, Maria Grazia Orfei
- la CISL SCUOLA rappresentata da Francesco Scrima, Elio Formosa
- la UIL SCUOLA rappresentata da Massimo Di Menna, Pasquale Proietti, Adriano Enea Bellardini
- Lo SNALS CONF.SAL rappresentata da Marco Paolo Nigi, Roberto Mollicone, Silvestro Lupo

Le Parti sopra individuate

considerato

- che nel corso degli ultimi due anni le istituzioni scolastiche ed educative afferenti al CCNL Fism attraversano un profondo stato di difficoltà imputabile sia alla crisi economica attualmente presente nel nostro Paese che alla revisione dei contributi da parte dello Stato e degli Enti Locali, mettendo in molti casi in seria discussione la stessa prosecuzione del servizio;
- che questo scenario generale e specifico non ha consentito fino ad ora di rinnovare il CCNL Fism scaduto il 31 dicembre 2009, nonostante gli sforzi fatti dalle delegazioni trattanti per addivenire ad una soluzione condivisa della vertenza contrattuale;

concordano

di definire un accordo ponte relativo al solo adeguamento economico delle retribuzioni del personale per chiudere il confronto relativo al triennio economico 2010-2012, unitamente all'impegno del mantenimento del posto di lavoro, così come riportato di seguito:

- Incremento della retribuzione tabellare mensile individuata sul VI livello pari a € 80,00 lorde da erogare dal 1° settembre 2012. Tale incremento viene riparametrato sugli altri livelli come da tabella A allegata e parte integrante del presente accordo.
- Una tantum pari a € 300 da corrispondere a tutto il personale con la retribuzione del mese di giugno 2012 a titolo di arretrato contrattuale. Tale importo sarà erogato sulla base di quanto stabilito negli accordi sulla detassazione di cui alla legge 92/2010 e sue successive modifiche e integrazioni.
- La contrattazione regionale di secondo livello, secondo quanto previsto dall'art. 9 del vigente CCNL FISM 2006-2009, può concordare ulteriori incrementi economici di salario accessorio, in ragione della peculiarità dell'attività svolta all'interno delle istituzioni educative e scolastiche aderenti alla Federazione, anche finalizzata a garantire innovazione ed intensificazione dell'efficienza organizzativa, di incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività.
- Le Parti confermano tutti gli istituti contrattuali economici e normativi definiti dal CCNL 2006/2009 tuttora vigente.



